


LOTTO N. 1

CAPITOLATO DI POLIZZA

ALL RISKS

La presente polizza è stipulata tra

	COMUNE DI VIBO VALENTIA
	Piazza Martiri d'Ungheria
	89900 VIBO VALENTIA (VV)
	P.I. 00302030796

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	31/12/2011
Alle ore 24.00 del:	31/12/2012

INDICE

DEFINIZIONI	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	5
DECORRENZA DELL' ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	5
<i>Art. 1 Durata dell'Assicurazione – Proroga - Disdetta - Recesso dalla Garanzia Terrorismo e Sabotaggio.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 Gestione della Polizza</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Modifiche del Rischio - Buona fede-- Diminuzione del Rischio.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 Interpretazione della Polizza.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 Danni precedenti</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 Assicurazione presso diversi Assicuratori.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 Ispezione dei beni assicurati</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 Limite massimo d'indennizzo</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 Oneri fiscali</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 Foro competente.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 Rinvio alle norme di legge.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16 Trattamento dei dati</i>	<i>8</i>
<i>Art. 17 Coassicurazione e Delega</i>	<i>8</i>
<i>Art. 18 Conteggio del Premio.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 19 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari</i>	<i>9</i>
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	10
<i>Art. 20 Obblighi della contraente – Denuncia del sinistro.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 21 Procedura per la valutazione del danno e delle perdite</i>	<i>10</i>
<i>Art. 22 Mandato dei periti – Operazioni peritali</i>	<i>10</i>
<i>Art. 23 Liquidazione per partite separate.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 24 Valore dei Beni Immobili e Mobili e determinazione del Danno</i>	<i>11</i>
<i>Art. 25 Valore dei Beni Immobili di particolare valore storico e artistico e determinazione del Danno.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 26 Determinazione del Danno per i Valori</i>	<i>13</i>
<i>Art. 27 Valore degli Oggetti d'Arte e determinazione del Danno</i>	<i>13</i>
<i>Art. 28 Coppie – Insiemi - Serie.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 29 Pagamento dell'Indennizzo</i>	<i>13</i>
<i>Art. 30 Rinuncia al diritto di rivalsa</i>	<i>14</i>
<i>Art. 31 Recesso in caso di Sinistro</i>	<i>14</i>
<i>Art. 32 Possesso e gestione dei beni danneggiati.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 33 Rendiconto</i>	<i>14</i>
BENI ASSICURATI.....	16
BENI IMMOBILI	16
BENI MOBILI.....	16
SOMME ASSICURATE	16
RISCHI INDENNIZZABILI.....	17
<i>Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione All Risks.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 2 Guasti.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 3 Spese necessarie per demolire,</i>	<i>17</i>

<i>Art. 4</i>	<i>Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione</i>	<i>17</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Spese sostenute per la ricerca e la riparazione</i>	<i>18</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Costi per il collaudo</i>	<i>18</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Oneri di urbanizzazione</i>	<i>18</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Onorari e spese di competenza di periti</i>	<i>18</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Costi di ricostruzione degli archivi</i>	<i>19</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Somme dovute a terzi.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Maggiori costi</i>	<i>20</i>
ESCLUSIONI.....		21
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI.....		23
<i>Art. 1</i>	<i>Terremoto</i>	<i>23</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Inondazioni Alluvioni Allagamenti.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Eventi atmosferici.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Sovraccarico neve Ghiaccio.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Eventi socio politici.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Terrorismo Sabotaggio.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Crollo e Collasso Strutturale.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Franamento cedimento e smottamento del terreno.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Fenomeno Elettrico.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Beni in Refrigerazione.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Furto e Rapina.....</i>	<i>25</i>
CONDIZIONI PARTICOLARI.....		28
<i>Art. 1</i>	<i>Esistenza e/o impiego di radioisotopi</i>	<i>28</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Operatività dell'Assicurazione.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Beni Elettronici.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Criterio per la determinazione della Somma Assicurata</i>	<i>28</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Assicurazione con dichiarazione di valore.....</i>	<i>29</i>
LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE.....		31

DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	La Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Broker	La Società AON S.p.A, quale Broker incaricato dall'Ente, iscritto alla Sez. B del Registro Unico degli Intermediari ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite di Indennizzo	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA - RECESSO DALLA GARANZIA TERRORISMO E SABOTAGGIO

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2011 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2012; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

Si conviene che al Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di ulteriori 90 (novanta) giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova gara.

L'estensione verrà concessa previo pagamento di un premio addizionale pro-rata.

Si precisa altresì che è facoltà delle Parti di recedere, in qualsiasi momento e con preavviso di 15 (quindici) giorni, dalla garanzia Terrorismo Sabotaggio.

Nel caso di recesso da parte della Società esso s'intenderà valido anche per la presente assicurazione con il rimborso del premio imponibile pagato e non goduto, salvo che la Contraente non richieda, per iscritto, il mantenimento della stessa, ma senza la garanzia Terrorismo Sabotaggio, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali ed al rimborso del solo premio relativo al periodo di rischio non corso determinato sulla base del tasso annuo imponibile, per la garanzia Terrorismo Sabotaggio pari a quello indicato nella Scheda Offerta Economica.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, e il pagamento del premio alla firma potrà essere effettuato dalla Contraente entro le ore 24.00 del 01.03.2012.

Se la Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 4 GESTIONE DELLA POLIZZA

L'Ente Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto alla Aon S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per il Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 12% (dodici per cento) sul premio imponibile.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo poliennale residuo.

Parimenti, il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la Società od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

Art. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE-- DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, la Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Art. 7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 8 DANNI PRECEDENTI

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere dell'Assicurato e/o della Contraente stessi..

Art. 9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 10 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 11 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'Articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente

Art. 14 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta della Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l'Assicurato.

Art. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 17 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Art. 18 CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dall'applicazione alla somma complessivamente assicurata, del tasso per mille imponibile sotto indicato, per il periodo di assicurazione di riferimento.

Ai fini della validità della copertura la Contraente é tenuta a versare un premio anticipato, calcolato come sotto indicato, con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza e nei termini previsti dalle condizioni della presente polizza, si procederà al calcolo dell'eventuale premio di regolazione.

Sulla base di quanto precede, per il presente periodo di assicurazione, il premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:

Partita n.	Somme assicurate	Tasso lordo annuo
1	€ 120.000.000,00	_____ ‰°
Premio lordo annuo		€ _____

Art. 19 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
- Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 20 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell' Articolo 1913 del Codice Civile, il Personale all' uopo preposto dalla Contraente, deve darne avviso alla Società entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario da quando ne ha avuto conoscenza l' Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri.

La Contraente o l'Assicurato fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine, ferma la facoltà dell'Assicurato di proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali.

Art. 21 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Art. 22 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, pregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Art. 23 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Dietro richiesta della Contraente o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all'indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 24 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende:

- per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i Beni Mobili (escluso Valori e Oggetti d'Arte), il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),

in caso di sinistro che colpisca i Beni Immobili ed i Beni Mobili di cui alla Partita 1 si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
- c) Il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo Articolo "Pagamento d'indennizzo".

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):

- per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (esclusi Valori e Oggetti d'Arte) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 25 VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia interessato Beni Immobili di particolare valore storico e/o artistico e/o architettonico, la Società indennizzerà le spese necessarie:

- per il restauro od il ripristino delle cose assicurate danneggiate o parzialmente distrutte, anche con l'impiego, ove necessario, di tecniche consone al restauro od il ripristino di dette cose;
- per il rimpiazzo o la ricostruzione delle cose distrutte, secondo la tipologia costruttiva esistente al momento del sinistro per la specifica destinazione di dette cose, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera,

con il limite, in ogni caso, del valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro.

Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che le cose danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro, dovrà essere tenuto conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La Società indennizza le spese tutte, sopra definite, effettivamente sostenute entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro.

Nel caso in cui la Contraente o l'Assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà un importo pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l'impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, senza quindi tenere conto dei costi relativi all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro.

In caso di sinistro l'ammontare del danno e della rispettiva indennità si determina secondo i criteri sopra stabiliti deducendo eventuali contributi erogati dalla Sovrintendenza ai beni Artistici e Culturali e/o da altro Ente o Fondazione pubblica o privata e/o qualsivoglia benefattore.

Art. 26 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI

Il denaro, i titoli di credito e qualsiasi carta rappresentante un valore sono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

Art. 27 VALORE DEGLI OGGETTI D'ARTE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Qualora esista una stima degli Oggetti d'Arte vale il disposto dell'Articolo 1908, secondo comma, del Codice Civile ed è attribuito a ciascuna bene il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima, ovvero per beni non compresi nell'elenco della stima stessa, è attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

In caso di danno o perdita parziale, del bene o di un bene di ogni coppia o serie, l'ammontare del danno sarà calcolato sommando il costo e le spese di restauro al deprezzamento subito, con il massimo del valore del bene, o della coppia o serie, al momento del sinistro.

Art. 28 COPPIE – INSIEMI - SERIE

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

Art. 29 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila).

L'obbligo della Società viene in essere entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 2.000.000,00 (duemilioni), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno ad un bene assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che li bene assicurato aveva al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi sul supplemento spettategli, che saranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30

(trenta) giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o della Contraente.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria, se aperta, e l'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto documento, se disponibile, con la massima sollecitudine.

Art. 30 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Articolo 1916 del Codice Civile, salvo esplicita autorizzazione della Contraente, a condizione che la Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, chiunque essi siano, del danno, a meno che la Contraente e/o l'Assicurato stessi non esercitino tale azione per il recupero di eventuali scoperti e/o franchigie e/o per le eccedenze del danno o delle perdite subiti rispetto all'indennizzo corrisposto dalla Società.

Art. 31 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e sino al 60° (sessantesimo) giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società o la Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Art. 32 POSSESSO E GESTIONE DEI BENI DANNEGGIATI

In caso di danno subito dai Beni assicurati, l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso e la loro gestione.

Resta altresì convenuto che dopo che adeguati esami avranno indicato quali Beni sono stati effettivamente danneggiati, l'Assicurato determinerà se tali Beni sono adatti per essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

Art. 33 RENDICONTO

La Società, con cadenza semestrale, si obbliga a fornire alla Contraente, entro 30 giorni dopo ogni scadenza annuale, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;

- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

BENI ASSICURATI

Come qui di seguito definiti, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo dove diversamente indicato, di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, e più in generale per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato e di proprietà di Persone dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato svolge le proprie attività, si intendono assicurati:

BENI IMMOBILI

come tali intendendosi tutte le costruzioni, compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali esclusivamente di pertinenza delle costruzioni, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, palloni pressostatici e tensostrutture, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione.

BENI MOBILI

come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, compresi gli Oggetti d'Arte (quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico), Valori (monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, buono, certificato e carta rappresentante un valore) nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte.

Sono altresì compresi, qualora non assicurati con specifiche polizze, i beni elettronici ed i beni elettronici ad impiego mobile (Beni che per la loro particolare natura possono essere utilizzati in luoghi diversi) con i relativi programmi e dati.

SOMME ASSICURATE

Partita n.	Beni Assicurati	Somme Totali Assicurate
1	Beni Immobili e Beni Mobili	€ 120.000.000,00

RISCHI INDENNIZZABILI

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS

La Società indennizza tutti i danni materiali causati ai Beni assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, salvo quanto stabilito dagli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall'assicurazione che abbiano colpito le Cose assicurate oppure altre cose poste nell'ambito di 200 metri da esse.

La Società risponde altresì delle/degli/dei:

Art. 2 GUASTI

causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

Art. 3 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE,

smantellare, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro, smaltire eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, eventualmente decontaminare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno liquidabile.

Qualora detto importo percentuale risulti inferiore all'importo delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato, la Società indennizza tale differenza sino alla concorrenza di un importo pari a € 1.000.000,00 (unmilione).

Relativamente allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi, detto importo si intende ridotto a € 250.000,00 (duecentocinquantamila).

Art. 4 SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE

dei Beni Immobili, Beni Mobili e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari a € 300.000,00 (trecentomila) per uno o più sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione.

Art. 5 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE

di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, comprese le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, di un importo pari a € 200.000,00 (duecentomila).

Art. 6 COSTI PER IL COLLAUDO

e per le prove di idoneità e controllo sui Beni assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari a € 100.000,00 (centomila) per singolo sinistro.

Art. 7 ONERI DI URBANIZZAZIONE

e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari a € 100.000,00 (centomila) per singolo sinistro.

Art. 8 ONORARI E SPESE DI COMPETENZA DI PERITI

di progettisti e di consulenti, effettivamente sostenute dalla Contraente o dall'Assicurato, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate; nonché di ingegneri, architetti, consulenti e società di revisione che la Contraente avrà scelto e nominato anche conformemente a quanto previsto in polizza nonché la quota parte a carico della Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza detti onorari e spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 100.000,00 (centomila) per singolo sinistro.

Art. 9 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici e/o sanitari, distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza detti costi senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per singolo sinistro, di un importo pari a € 200.000,00 (duecentomila) e, per più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, di un importo pari a € 500.000,00 (cinquecentomila).

Art. 10 SOMME DOVUTE A TERZI

che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compreso i locatari, da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza di un massimale pari ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per uno o più sinistri avvenuti nel periodo di assicurazione, e ciò senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale di cui sopra e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stesso.

La Società risarcirà i danni cagionati ai terzi senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla presente polizza.

Se dall'assicurazione fossero esclusi:

- danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (importo dei danni rientranti in franchigia),
- beni non assicurati in quanto già coperti da apposita assicurazione o non sussista un interesse all'assicurazione dell'Assicurato pur essendo gli stessi beni in uso o detenzione allo Stesso

e per questi soli motivi il sinistro che avesse colpito i beni assicurati risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l'indennizzabilità dei danni ai Terzi alla indennizzabilità del sinistro.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell'Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria.

La Contraente o l'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Articolo 1917 del Codice Civile.

Art. 11 MAGGIORI COSTI

sostenuti dall'Assicurato, a seguito di un sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 (dodici) mesi.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La Società risarcirà dette spese senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla presente polizza.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per singolo sinistro, di un importo pari a € 500.000,00 (cinquecentomila) e, per più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, di un importo pari a € 1.000.000,00 (unmilione).

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ESCLUSIONI

Nella presente Polizza valgono le seguenti esclusioni.

a) SONO ESCLUSI I DANNI

anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi

a1) verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

a2) dovuti a o causati da:

- dolo dell'Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati;
- trasporto di Beni Mobili al di fuori di Beni Immobili o delle aree esterne di pertinenza dell'Assicurato;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle Costruzioni-Beni Immobili.

b) SONO ESCLUSI I DANNI

b1) di:

- ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita;
- estorsione, malversazione o concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;

b2) dovuti a o causati da:

- costruzione, modifica, trasformazione, montaggio, smontaggio;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

c) SONO ESCLUSI I DANNI SALVO CHE SIANO DETERMINATI DA EVENTI NON ALTRIMENTI ESCLUSI

dovuti a o causati da:

- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto stabilito dalla delimitazione Fenomeno Elettrico;
- perdita, indisponibilità, alterazione o distruzione di dati e/o di programmi informatici e da virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- inquinamento;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

d) SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A. salvo i Beni Mobili esistenti e/o installati sugli stessi;
- gli aeromobili ed i natanti;
- boschi, coltivazioni ed animali in genere
- i beni elettronici qualora assicurati con specifiche polizze e per i medesimi rischi.

DELIMITAZIONI E DETRAZIONI

Salvo quanto di seguito diversamente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a € 2.000,00 (duemila) e sino alla concorrenza di un importo pari a € 40.000.000,00 (quarantamiloni).

Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata.

Art. 1 TERREMOTO

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di terremoto, intendendosi per tale fenomeno tellurico il sollevamento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro.

Relativamente a tali danni in nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma superiore al 40% (quaranta per cento) del valore dei beni assicurati nella singola ubicazione con il massimo, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni).

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad un importo di € 50.000,00 (cinquantamila).

Art. 2 INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di inondazioni, alluvioni o allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti in genere, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore al 40% (quaranta per cento) del valore dei beni assicurati nella singola ubicazione, con il massimo, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad un importo di € 25.000,00 (venticinquemila).

La Società non risponde dei danni subiti dai Beni Mobili posti in locali interrati e seminterrati di Beni Immobili.

Art. 3 EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti:

- dai Beni Mobili posti all'aperto non per loro naturale uso o destinazione;
- dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore al 60% (sessanta per cento) del valore dei beni assicurati nella singola ubicazione, con il massimo, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari a € 10.000.000,00 (diecimilioni).

Relativamente ai danni causati dagli eventi sopra descritti a Beni Immobili aperti da uno o più lati ed a serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 100.000,00 (centomila).

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% (dieci per cento) col minimo di € 2.500,00 (duquemilacinquecento).

Art. 4 SOVRACCARICO NEVE GHIACCIO

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad € 10.000.000,00 (diecimilioni).

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% (dieci per cento) col minimo di € 5.000,00 (cinquemila).

Art. 5 EVENTI SOCIO POLITICI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, del 60% (sessanta per cento) del valore dei beni assicurati nella singola ubicazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 10.000,00 (diecimila).

Art. 6 TERRORISMO SABOTAGGIO

Premesso che per Terrorismo Sabotaggio si intende qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico, ciò premesso:

- la Società indennizza, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo Sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari € 10.000.000,00 (diecimilioni).

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a € 10.000,00 (diecimila).

Art. 7 CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni assicurati la Società indennizza i danni conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 500.000,00 (cinquecentomila).

Art. 8 FRANAMENTO CEDIMENTO E SMOTTAMENTO DEL TERRENO

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di franamento, cedimento o smottamento del terreno in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione somma maggiore di un importo pari a € 300.000,00 (trecentomila).

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad un importo di € 10.000,00 (diecimila).

Art. 9 FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 50.000,00 (cinquantamila).

Art. 10 BENI IN REFRIGERAZIONE

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorifero, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei Beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila).

Art. 11 FURTO E RAPINA

- a) Relativamente alle perdite, direttamente verificatisi, di furto (come definito dall'Articolo 624 del C.P.) la Società ne risponde:
 - per i Beni Mobili assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi:

- violandone le difese poste a tutela dei Beni assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi,

sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per furto dei Beni assicurati, di una somma pari a € 50.000,00 (cinquantamila).

- per i Beni assicurati posti nei locali di Beni Immobili e senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto, sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per furto dei Beni assicurati, di una somma pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento) per singolo sinistro e pari a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni periodo di assicurazione.

- b) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di rapina dei Beni assicurati (sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia) la Società ne risponde a condizione che la stessa sia avvenuta nei locali di Beni Immobili contenenti i Beni assicurati quand'anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per rapina dei Beni assicurati, somma maggiore di € 50.000,00 (cinquantamila).

- c) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di furto e rapina (come sopra definita) di Valori ed Oggetti d'Arte affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'esterno dei locali di Beni Immobili, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società pagherà sino alla concorrenza di una somma pari a € 15.000,00 (quindicimila) per singolo sinistro e pari a € 40.000,00 (quarantamila) per ogni periodo di assicurazione
- d) Relativamente alle perdite, direttamente verificatisi, di furto e rapina (come sopra definita) dei Beni assicurati e posti all'esterno dei locali di Beni Immobili (e non oggetto della delimitazione di cui al precedente punto), la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita dei Beni assicurati per furto e rapina, importo maggiore di € 5.000,00 (cinquemila).

Sono parificati alle perdite di furto e rapina dei beni assicurati gli eventuali compensi dovuti per legge a terzi per il ritrovamento della refurtiva, e ciò sino alla concorrenza di un importo pari a € 5.000,00 (cinquemila).

Sono altresì parificati a tali perdite di furto e rapina dei beni assicurati i danni, i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione dei reati stessi o nel tentativo di commetterli.

Resta convenuto che relativamente ai danni, direttamente verificatisi, di furto e rapina di Oggetti d'Arte e Valori, la Società non pagherà, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, rispettivamente somma maggiore di € 10.000,00 (diecimila) e di € 10.000,00 (diecimila) e senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile.

Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni, direttamente verificatisi, di furto e rapina di cui sopra la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di € 50.000,00 (cinquantamila) e senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a € 200,00 (duecento).

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPI

A parziale deroga di quanto previsto al punto A delle "Esclusioni" la Società risponde dei danni conseguenti all'esistenza e/o all'impiego di radioisotopi utilizzati dall'Assicurato per le attività svolte.

Art. 2 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Qualora alcuni Beni risultassero colpiti da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e qualora tale sinistro non risulti liquidabile per il solo motivo che i Beni colpiti non sono contemplati nella presente assicurazione resta inteso che, qualsiasi danno o spesa o perdita conseguente anche se inerente ai soli Beni danneggiati e non assicurati, sarà comunque indennizzabile.

Art. 3 BENI ELETTRONICI

Premesso che per Beni Elettronici si intendono: i beni per l'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, i beni e le apparecchiature elettromedicali e di diagnostica, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici e/o elettromedicali, quali a titolo esemplificativo impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, diagnostica, terapia, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi compresi le relative parti accessorie e/o i loro componenti, ciò premesso:

- la Società indennizza i danni ai Beni Elettronici previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 200,00 (duecento).

La Compagnia risponde altresì, fino alla concorrenza di € 15.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni di polizza. In caso di danno la Compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.

Relativamente ai Beni Elettronici ad impiego mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute in tutto il Mondo e previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 300,00 (trecento).

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 300.000,00 (trecentomila), con il limite di € 5.000,00 (cinquemila) per singolo Bene Elettronico ad impiego mobile.

Art. 4 CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata alla Partita 1 - Beni Immobili e Beni Mobili, è stata determinata dal prodotto del totale dei metri quadrati con il costo medio al metro quadrato per la ricostruzione a nuovo dei Beni Immobili, sommato al costo medio di rimpiazzo a nuovo e di riacquisto dei Beni Mobili mediamente esistenti per metro quadrato e più precisamente:

Beni Assicurati	Mq complessivi	Costo Medio
Beni Immobili e Beni Mobili	85.500	€/mq 1.400,00

La Società espressamente conviene sulla congruità dei capitali globali assicurati, calcolati come sopra riportato.

Art. 5 ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE

1. La Contraente dichiara che le somma assicurata alla Partita 1 comprende il valore della totalità dei Beni Immobili e Mobili costituenti la partita medesima;
2. La Società, limitatamente alla partita sopra indicata ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono, non applicherà, qualunque sia il valore dei Beni assicurati che risulterà al momento del sinistro, la regola proporzionale di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile. Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'Articolo 1908 secondo comma del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto Articolo 1907 del Codice Civile.
3. La Contraente è tenuta a comunicare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione, l'aggiornamento del valore globale assicurato calcolato alla data di scadenza del periodo stesso. Tale comunicazione dovrà essere fatta entro il 31 ottobre di ogni anno o entro 120 (centoventi) giorni dalla fine del periodo di assicurazione nel caso di anticipato recesso dalla presente polizza notificato da una delle Parti.
4. La Società si impegna a ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme
 - a) risultanti da rivalutazione del costo medio per mq. (somma dei costi di ricostruzione e di rimpiazzo a nuovo e di riacquisto dei beni immobili e mobili) dichiarato all'inizio del periodo di assicurazione, dovuta ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
 - b) derivanti da aumento dei mq. complessivi dovuto ad introduzione in garanzia, senza peraltro alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte della Contraente, di beni comunque acquisiti nel corso del periodo di assicurazione, compresi quelli trasferiti *ope legis*;

purché tali maggiori somme non superino il 20% (venti per cento) del capitale globale indicato in polizza in base all'ultima dichiarazione.

Qualora invece le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino, separatamente o nel loro insieme, aumenti superiori al 20% (venti per cento), l'indennizzo in caso di sinistro sarà soggetto alla regola proporzionale in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale.

Ai fini di quanto sopra, la Società non terrà conto delle maggiori somme dovute all'acquisizione di beni che siano separatamente assicurati con apposito contratto e ciò, fino a quando essi saranno così assicurati.

5. Successivamente alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base alla comunicazione inoltrata a cura della Contraente come previsto al punto 3. Qualora, tuttavia, le maggiorazioni fossero superiori al 20% (venti per cento) del capitale globale indicato in polizza o, comunque,

venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti anche per quanto riguarda i tassi di premio da applicare.

6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5 si farà luogo anche alla regolazione del premio relativo al periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti o alle diminuzioni del valore globale di cui al punto 3, per i quali l'Assicurato e la Società sono tenuti - rispettivamente - a corrispondere o a rifondere il 50% (cinquanta per cento) del premio annuo ad essi relativo. Con la precisazione, per quanto all'abbuono dovuto dalla Società, che non potranno essere rimborsate le imposte governative.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte della Contraente/Assicurato, del documento di regolazione premio correttamente emesso.

Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria dell'Azienda, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società o al Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail.

7. La presente condizione è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza medesima.

In caso di disdetta, resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

8. La presente condizione rimane inoperante se la Contraente non avrà ottemperato l'obbligo di dichiarazione, nei termini convenuti al punto 3, e la Società, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6, in base al capitale globale figurante in polizza maggiorato del 20% (venti per cento).
9. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente condizione non comporta alcuna altra deroga alle Condizioni di Assicurazione.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE

I valori sono espressi in Euro.

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti d'indennizzo
Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato	Nessuno	2.000	40.000.000 per sinistro
Spese necessarie per demolire, smantellare ecc.			10% del danno liquidabile con un ulteriore importo di 1.000.000 ridotti a € 250.000 per i rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi
Spese di bonifica, decontaminazione, ecc.			300.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese di ricerca e riparazione di rotture e guasti			200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Costi per il collaudo			100.000 per sinistro
Oneri di urbanizzazione			100.000 per sinistro
Onorari e spese di competenza di Periti ecc.			100.000 per sinistro
Costi ricostruzione archivi			200.000 per sinistro e 500.000 per periodo di assicurazione
Somme dovute a terzi			3.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Maggiori costi			500.000 per sinistro e 1.000.000 per periodo di assicurazione
Terremoto		50.000	40% del valore dei beni assicurati nella singola ubicazione con il massimo di 5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Inondazioni, alluvioni, allagamenti		25.000	40% del valore dei beni assicurati nella singola ubicazione con il massimo di 2.500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

Eventi atmosferici	10% con il minimo di 2.500		60% del valore dei beni assicurati nella singola ubicazione con il massimo di 10.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione; 100.000 per periodo di assicurazione relativamente a eventi su vetrate, lucernari, manufatti di plastica e per fabbricati aperti ai lati
Sovraccarico neve - Ghiaccio	10% con il minimo di 5.000		10.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Eventi socio politici		10.000	60% del valore dei beni assicurati nella singola ubicazione per sinistro e per periodo di assicurazione
Terrorismo sabotaggio		10.000	10.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Crollo e collasso strutturale			500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Franamento cedimento e smottamento del terreno		10.000	300.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Fenomeno elettrico			50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni in refrigerazione			50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Furto Rapina Estorsione		200	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Furto con scasso		200	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Furto senza scasso		200	2.500 per sinistro e 5.000 per periodo di assicurazione
Portavalori		200	15.000 per sinistro e 40.000 per periodo di assicurazione
Furto e Rapina di Beni all'esterno		200	5.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Compensi per ritrovamenti		200	5.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Oggetti d'arte		200	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Valori		200	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni Elettronici		200 elevata a 300 per i beni ad impiego mobile	300.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con un limite di 5.000 per singolo bene ad impiego mobile
Supporti di dati e ricostruzione archivi elettronici		200	15.000 per sinistro e per periodo di assicurazione